

# L'esperto risponde

Inserto di consulenza per i lettori  
10 ottobre 2011

# 69

Quesiti da n. 3475 a n. 3529

## SOMMARIO

- 1418 ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO - a cura di Ezio Maria Pisapia
- 1418 AGEVOLAZIONI SULLA CASA - a cura di Marco Zandonà
- 1419 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - a cura di Fabrizio Cancelliere, Giuseppe Merlino
- 1420 CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI - a cura di Nicola Forte, Paolo Meneghetti, Salvina Morina e Tonino Morina
- 1423 IVA - a cura di Giorgio Confente, Gabriella Tanfani
- 1426 REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - a cura di Nicola Forte
- 1427 REDDITI DI PARTECIPAZIONE E DI CAPITALE - a cura di Alessandro Corsini
- 1428 RISCOSSIONE - a cura di Ezio Maria Pisapia
- 1429 SANZIONI TRIBUTARIE - a cura di Ezio Maria Pisapia
- 1429 TRIBUTI LOCALI - a cura di Ezio Maria Pisapia
- 1431 COOPERATIVE - a cura di Romano Mosconi
- 1431 DIRITTO DEL LAVORO - a cura di Giampiero Falasca, Pietro Gremigni
- 1432 ENTI LOCALI - a cura di Giorgio Lovili
- 1433 PUBBLICO IMPIEGO - a cura di Giorgio Lovili
- 1433 PREVIDENZA - a cura di Aldo Ciccarella, Aldo Forte, Giuseppe Rodà
- 1434 PREVIDENZA COMPLEMENTARE - a cura di Carlo Galbiati
- 1436 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI - a cura di Francesco Benassi, Niccolò Nisivocchia
- 1436 SCUOLA - a cura di Nicola Da Settimo
- 1437 SICUREZZA SUL LAVORO - a cura di Carmelo G. Catanoso, Silvio Rezzonico

**.com**

Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole 24 Ore compilare il modulo elettronico all'indirizzo [www.ilsole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde). Su internet sono consultabili anche gli indici analitici aggiornati. Sono inoltre disponibili tutti gli approfondimenti del "Problema della settimana".

Il Sole **24 ORE**

[www.ilsole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde)



## Previdenza complementare

Regione Lombardia. Vorrei sapere se nel gennaio 2012 matura il diritto alla pensione di anzianità (60 più 37 = 97) visto che nel 2012 è previsto come parametro 96. Inoltre, come lavoratrice donna del pubblico impiego, rientra nella norma che innalza l'età pensionabile? Se così fosse, quale sarebbe il momento per lasciare il posto di lavoro?

M.B. - MILANO

**A** legislazione vigente, nel 2012, si matura la pensione di anzianità con 60 anni di età anagrafica e 36 di contributi (quota 96) e, pertanto, al compimento dei 60 anni di età, previsto il 24 gennaio 2012, l'interessata matura i requisiti per la pensione di anzianità, avendo raggiunto 36 anni di contribuzione. La pensione decorrerà dopo 12 mesi, per l'applicazione della finestra mobile, prevista dalla legge 122/2010, che ritarda di un anno l'uscita dal servizio. L'elevazione dell'età pensionabile riguarda la maturazione della pensione di vecchiaia delle dipendenti pubbliche, per la quale, dal 1° gennaio 2012, sarà elevata l'età anagrafica da 61 anni a 65 anni, con almeno 20 anni di contributi.

A cura di Aldo Ciccarella

[3520]

### DOPO L'ASSEGNO D'INVALIDITÀ C'È LA PENSIONE DI VECCHIAIA

■ Che cosa succede al momento del pensionamento a chi percepisce attualmente sia una pensione di invalidità che redditi da lavoro dipendente? Può optare per la pensione di anzianità o, in alternativa, per quella di vecchiaia? Oppure può percepire sia l'una che l'altra?

D.V. - PALERMO

**V**ediamo di fare ordine. L'assegno di invalidità non può più essere trasformato in pensione di anzianità, ma soltanto in pensione di vecchiaia. Infatti, la possibilità della trasformazione in pensione di anzianità è stata possibile fino al 29 settembre 2004, quando con una sentenza della Corte di cassazione, n. 9492/2004, è stata tolta tale facoltà. Quindi, è solo possibile la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Per quanto concerne i contributi accreditati dopo la decorrenza dell'assegno di invalidità, gli stessi contribuiranno alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

[3521]

### DAL 2009 CUMULO LIBERO TRA ANZIANITÀ E LAVORO

■ Sono un pensionato di 61 anni andato in pensione tre anni fa, con 38,5 anni di anzianità contributiva.

Ho l'occasione di svolgere un lavoro con contratto part-time di 20 ore settimanali.

Temo che questo ulteriore reddito possa "intaccare" l'importo della pensione riducendola.

Esiste un parametro di reddito complessivo al di sotto del quale l'importo della pensione resta salvo?

G.M. - GENOVA

**S**tia tranquillo, il lettore può lavorare e percepire la pensione senza che la stessa venga intaccata.

Infatti, l'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

In particolare, le pensioni di anzianità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a partire dal 1° gennaio 2009.

Di conseguenza, il lettore non subirà alcuna trattenuta sulla pensione per effetto del reddito da lavoro; in ogni caso è da ricordare, anche se è implicito, che bisognerà pagare le tasse tenendo conto della somma dei redditi da pensione e da lavoro dipendente.

A cura di Aldo Forte

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE

[3522]

### IL FONDO DI CATEGORIA GODE DEL CONTRIBUTO DATORIALE

■ Ho fatto sottoscrivere a mio figlio, ora disoccupato, un Pip (fondo pensione) cui versa semestralmente la quota; se eventualmente il figlio riuscisse a lavorare a tempo determinato o indeterminato, dovrebbe compilare il modulo per la scelta del trattamento di fine rapporto; quale modulo deve sottoscrivere: il Tfr1 o Tfr2 e quale sezione, indipendentemente dal tipo di lavoro, cioè determinato o indeterminato? Se fosse indeterminato converrebbe aderire al fondo pensione di categoria, se ci fosse?

Vincenzo Di Trani - FOGGIA

**I**l Dlgs 252/05 in vigore dal primo gennaio 2007 ha disposto che la scelta in merito alla destinazione del Tfr alla previdenza complementare poteva essere esplicitata entro il giugno 2007 per tutti i lavoratori che risultavano già in azienda alla data del 31 dicembre 2006 mediante il modulo Tfr1. Viceversa, tutti i lavoratori neo-assunti dal primo gennaio 2007 in avanti potranno decidere comunicando la propria scelta al datore di lavoro, entro sei mesi dall'assunzione, utilizzando il modulo



appositamente predisposto denominato Tfrz. La scelta di partire comunque con la previdenza complementare non deve ora spaventare il lettore che potrà incontrare due differenti situazioni. Se il figlio fosse assunto come lavoratore dipendente, in base al settore o all'azienda di appartenenza, potrà certamente trovare maggiore convenienza all'adesione al fondo negoziale di riferimento. La motivazione che, per i lavoratori dipendenti, fa pendere l'ago della bilancia della scelta verso il fondo di categoria sta tutta nella presenza del contributo datoriale, che scatta in concomitanza dell'adesione al fondo negoziale, anche se esclusivamente in presenza del versamento del contributo volontario del lavoratore in ossequio ai contratti o agli accordi collettivi anche aziendali. Le forme di previdenza complementari negoziali vantano tra l'altro un Isc - indicatore sintetico di costo - mediamente inferiore a quello che generalmente i Pip - piani individuali pensionistici - creati e gestiti da imprese di assicurazioni private prevedono.

L'articolo 8, comma 1, del Dlgs 252/05 stabilisce che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del Tfr maturando.

Il comma 2 del medesimo articolo ribadisce che, ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali.

Il comma 10 chiarisce che l'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, pur in assenza di accordi collettivi anche aziendali, potrebbe decidere di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito; tuttavia, il lavoratore che voglia avere la certezza di "stanare" il contributo datoriale, in base all'articolo 8 comma 10 ultimo capoverso, dovrà contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base a accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluirà alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

Nel caso in cui il figlio, per contro, intraprendesse una professione nel settore autonomo, la scelta sulla miglior forma previdenziale integrativa potrà essere più ampia (oltre al Pip, si potrà aderire a fondi di categoria ma soprattutto ai fondi pensione aperti). Il fatto di aver già aderito a un Pip non è in alcun modo ostacolo a futuri cambiamenti in quanto, con il regime della portabilità

è espressamente previsto dal decreto legislativo già citato, addirittura ogni 2 anni si potrebbe mettere in discussione la propria scelta in merito alla forma di previdenza integrativa in cui far confluire i propri contributi e laddove presenti quelli del datore di lavoro nonchè i flussi di Tfr maturandi.

[3523]

## IL CAMBIO DI COMPARTO PER AGGIORNARE LE SCELTE

■ Mio figlio, 31 anni, ha sempre lavorato con contratti a termine, per cui non ha ritenuto conveniente iscriversi a una gestione per la pensione complementare. A oggi ha maturato 8 anni di contributi versati all'Inps. Dall'inizio del prossimo anno l'azienda in cui lavora attualmente, contratto metalmeccanico, gli trasformerà il contratto a tempo indeterminato. Versando anche il Tfr, a quale gestione gli conviene iscriversi per maturare una pensione a 65 anni che gli permetta di vivere una vita dignitosa?

Raffaele Boccanfuso - SAN GIORGIO JONICO

Cometa è il fondo negoziale di riferimento per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini. Si tratta di un fondo complementare di categoria finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252.

Il fondo è suddiviso in vari comparti, quattro per l'esattezza, che adottano politiche di investimento che variano dalla dichiarata finalità di pura conservazione del capitale con un rendimento atteso in linea con i tassi dei mercati monetari comparabili con quelli del Tfr (comparto denominato Monetario plus) per arrivare fino al comparto cosiddetto Crescita, che ha l'obiettivo di realizzare una crescita del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre i dieci anni) e con un grado di rischio medio-alto. Si noti che al momento dell'adesione i flussi di Tfr conferiti tacitamente sono destinati al comparto Sicurezza. Si avrà la possibilità di effettuare la propria scelta del comparto fin dalla prima finestra utile.

Le eventuali ulteriori modifiche del comparto scelto (operazione che viene denominata switch) potranno essere effettuate da ciascun associato a un costo molto contenuto.

La risposta al lettore può consistere nel delineare i criteri guida per la scelta del miglior comparto in cui destinare il Tfr, il contributo del lavoratore e quindi il contributo datoriale dovuto. In presenza di un lungo orizzonte temporale (quale quello di un lavoratore di 31 anni che potrà andare in pensione non prima dei prossimi 30, almeno), con un obiettivo di ottenere una forte rivalutazio-



## Scuola

ne del montante cumulato che si intuisce dal tenore della domanda, valutato il proprio profilo di rischio, la propria cultura finanziaria e la propria esperienza e capacità di sopportazione delle oscillazioni dei prezzi dei mercati, è possibile orientarsi per l'adesione a un comparto aggressivo per ottenere rendimenti finanziari superiori.

Per non incorrere, tuttavia, in una scelta che potrebbe essere foriera di ansia o ripensamento, in futuro, sarà necessario monitorare la posizione almeno annualmente e man mano che maturerà la propria anzianità contributiva, valutare l'opportunità di scegliere comparti via via più prudenti fino ad arrivare in prossimità dell'età di pensionamento nel comparto garantito onde evitare ripercussioni sul montante cumulato in prossimità dell'erogazione della prestazione finale.

Unicamente in presenza di piena consapevolezza del rischio che si decide di correre e di assoluta coerenza tra tutti gli elementi sopra delineati dell'aderente e le caratteristiche della linea di investimento prescelta sarà possibile procedere nella difficile scelta del miglior comparto.

A cura di **Carlo Galbiati**

## FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI

[3524]

### L'AMMINISTRATORE PUÒ APRIRE UNA NUOVA SOCIETÀ

■ Nel 1998, come amministratore unico di una Snc, ho fallito. Il fallimento non è chiuso: posso aprire una società di capitali (Srl)?

A.L. - SASSARI

**I**nanzitutto, vale la pena di fissare il principio generale: le incapacità derivanti dal fallimento riguardano il fallito, non gli amministratori della società, quando a fallire sia appunto una società. Ciò detto, l'amministratore di una società fallita può senz'altro costituire una società ed esserne anche amministratore a sua volta.

A cura di **Niccolò Nisivoccia**

[3525]

### GLI EFFETTI SULL'EREDE CHE ACCETTA LA SUCCESSIONE

■ In caso di morte del fallito, gli eredi, subentrando nel fallimento, rispondono anche con i loro beni personali?

Maria Cristina Pepe - CASTELGIORGIO

**Q**ualora l'imprenditore fallito sia una società di persone o un operatore commerciale in forma personale, al fallimento dell'impresa segue anche il fallimento personale dell'imprenditore con la conseguenza che anche i beni personali del fallito vengono inseriti nella massa fallimentare per il soddisfacimento dei creditori. Per queste ragioni anche gli eredi del fallito, nel caso in cui l'eredità venga accettata (senza beneficio d'inventario), risponderanno delle ragioni creditorie con i loro beni personali.

A cura di **Francesco Benassi**

## SCUOLA

[3526]

### DOPPIO BINARIO SUI CONGEDI RETRIBUITI AI PRECARI

■ Sono insegnante precaria di scuola superiore; ho vinto un concorso di dottorato di ricerca senza borsa. Lo scorso anno scolastico ho fruito del congedo retribuito che la legge prevedeva per questi casi. Quest'anno la preside mi ha negato il congedo facendo riferimento alla legge Gelmini (articolo 19). Chiedo se ha agito correttamente o se, come credo, la legge non si applica a chi già godeva del congedo al momento di entrata in vigore (gennaio 2011). Preciso che senza congedo non potrò più ultimare il dottorato a Napoli dovendo insegnare a Padova.

Marta Trombin - ESTE

**L'**articolo 19, legge Gelmini, citato nel quesito, dovrebbe più propriamente riferirsi all'articolo 19 del Contratto collettivo del comparto scuola. Infatti, la posizione del Ministero, ribadita dalla circolare n. 15 del 2011, continua a essere contraria al riconoscimento della retribuzione per i docenti non di ruolo in congedo per dottorato. Secondo viale Trastevere, infatti, l'articolo 19 del vigente Ccnl, dispone che «al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato» e, pertanto, anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene, comunque, opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti dalle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)».